

Allegato "C" al n. 13.296 di raccolta

STATUTO

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ CHIERESE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituito, ai sensi dell'art. 37 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i., un ente filantropico in forma di Fondazione denominata:

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE

Ente Filantropico E.T.S.”.

(di seguito denominata “Fondazione”).

L'indicazione di Ente del Terzo Settore e l'acronimo E.T.S. potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in Chieri, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente determinato, nell'ambito del medesimo comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

La Fondazione opera con prevalenza nel territorio piemontese, ed in particolare nel territorio chierese allargato ed Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 - Natura e scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo - e, in particolare, con il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale - mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra solo in quanto ad esse direttamente connesse e, comunque, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite in ossequio dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, quando applicabile.

La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elencate, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio chierese, ed in particolare di:

- favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle donne e degli uomini che compongono la comunità del Chierese e dintorni;
- promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio;
- favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti;
- agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare processi di condivisione di relazioni umane significative.

Articolo 3 - Attività istituzionali

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea e dei contributi dei Fondatori e di volontari, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente:

- nel campo del sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema "cultura e salute", la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell'innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all'inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;
- nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura del tessile e del design, interventi di restauro e manutenzione del patrimo-

nio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio chierese e allargato, del settore agroalimentare e di educazione alla sana alimentazione;

- nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;
- nel campo del turismo, valorizzazione di itinerari nel verde, a piedi e in bicicletta, promozione della cura delle strade bianche e potenziamento delle ciclovie, itinerari tematici alla scoperta delle trasformazioni urbanistiche;

attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

- ricevere contributi e finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro ;
- promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- svolgere attività di informazione;
- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi simili,
- sviluppare attività commerciali limitatamente e funzionalmente agli scopi statutarî, in misura limitata e comunque finalizzata al perseguimento di fini istituzionali.

Articolo 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccolta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investimento a sostegno di enti del Terzo Settore

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza secondo un programma strategico volto a massimizzare l'impatto dell'impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private, imprese personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguano finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni e servizi, ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di inte-

resse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntualmente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale e soggetti svantaggiati cui la Fondazione si rivolge, con interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione, che valuterà le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti, dell'efficacia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicandone così l'impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

- a) di svolgere funzioni creditizie;
- b) di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da una parte indisponibile e da una parte disponibile.

Costituiscono patrimonio indisponibile:

- il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell'atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali, mobili o immobili, o immateriali.
- ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione, di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l'elargizione o la donazione
- eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori derivanti dal patrimonio disponibile che, per espressa volontà dell'Organo competente, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione o, comunque, a patrimonio indisponibile

Costituiscono patrimonio disponibile:

- gli avanzi di gestione non espressamente accantonati a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile
- ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro e altri beni fungibili, pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura:

- con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- con le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;

- con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con contributi, non attribuiti al patrimonio indisponibile, dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici,
- con attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed esercitate nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente per gli Enti del Terzo settore.

Articolo 7 – Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari

Assumono la qualifica di Fondatore i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione.

Assumono la qualifica di Aderente coloro i quali, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, ed impegnandosi a promuoverne lo sviluppo e la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento di terzi soggetti interessati a sostenerne l'attività anche con finanziamenti ed erogazioni, si impegnino a versare alla fondazione un contributo una tantum, o ricorrente, in misura e con le modalità stabilite da apposito regolamento interno.

I soggetti che intendono far parte della Fondazione in qualità di Aderenti devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera sull'accoglimento o sul rigetto, dandone sollecita comunicazione all'interessato

In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria deliberazione. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale in occasione della prima successiva convocazione.

Sono Sostenitori Onorari coloro che, essendosi caratterizzati per particolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o particolari contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano designati tali dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

La delibera di accoglimento della proposta, o di suo rigetto, assunta dall'Assemblea Generale, motivata, è insindacabile.

Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta.

La qualifica di Aderente e Sostenitore Onorario si perde a seguito di decadenza dichiarata dallo stesso organo che ne ha deliberata l'ammissione con apposita motivata delibera. L'Aderente e Sostenitore Onorario può essere dichiarato decaduto:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto o conflitto di interesse con le finalità perseguite dalla Fondazione
- quando violi le norme dello statuto o dei regolamenti interni.

I Fondatori, gli Aderenti e Sostenitori Onorari, anche se decaduti o comunque cessati, non possono richiedere la restituzione di erogazioni.

zioni effettuate a qualsiasi titolo né rivendicare alcun altro diritto, materiale ed intellettuale, sul patrimonio sociale della Fondazione, materiale od immateriale.

Sono istituiti il libro dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori Onorari, sui quali sono annotate, a cura del Presidente della Fondazione, le generalità degli stessi ed i relativi recapiti, oltre ai movimenti intervenuti nella loro composizione per qualsiasi causa.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea Generale

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di Controllo.

La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione degli organi della Fondazione.

Articolo 9 – Assemblea Generale – composizione, funzionamento e competenze

I Fondatori, gli Aderenti ed i Sostenitori Onorari costituiscono l'Assemblea Generale, che si riunisce, su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di due volte all'anno, presso la sede della Fondazione od altro luogo, nel territorio del Comune di Chieri o del Chierese, indicato nella convocazione.

Ciascun avente diritto a partecipare all'Assemblea Generale, se persona fisica, può farsi rappresentare, nei limiti di legge, mediante delega scritta rilasciata ad altro avente diritto. Se soggetto diverso da persona fisica partecipa all'Assemblea in persona del suo legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata, anche non Fondatore o Aderente o Sostenitore Onorario.

La convocazione delle riunioni dell'Assemblea deve avvenire con invio a ciascun avente diritto ed al Revisore Unico di avviso recapitato non meno di otto giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di non meno della metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti; le delibere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto per particolari materie, sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente della Fondazione, ove non sia annoverato fra gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, partecipa ai lavori della stessa al solo scopo di presiederne, coordinarne, istruirne e dirigerne l'attività, senza quindi diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mez-

zi di telecomunicazione siano identificabili con certezza, anche per conoscenza personale, e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto apposito verbale a cura di un segretario, anche non avente diritto al voto, scelto di volta in volta dall'Assemblea stessa. I verbali, sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso.

L'Assemblea Generale:

- discute l'andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio di Amministrazione indicazioni e proposte sugli obiettivi e linee di indirizzo della stessa;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'aderenza dell'attività della fondazione alle disposizioni statutarie;
- approva il bilancio d'esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed accompagnato dalla relazione del Revisore Unico, deliberando altresì sulla destinazione di eventuali avanzi e di eventuali disavanzi, di gestione, ed il Bilancio Sociale ove redatto per obbligo di legge o libera scelta;
- delibera sulla eventuale destinazione ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, di qualsiasi valore o bene, fungibile o infungibile, facenti parte del patrimonio disponibile o provenienti alla Fondazione da qualsiasi altra fonte senza che ne sia specificata la destinazione a fondo di dotazione o a patrimonio indisponibile;
- nomina il Revisore Unico secondo quanto previsto dall'Art. 16 del presente Statuto, deliberandone il compenso;
- nomina i Sostenitori Onorari e delibera sulla loro decadenza;
- delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, sulle modifiche allo statuto della Fondazione;
- delibera sull'eventuale ammissione di nuovi aderenti nel caso in cui agli interessati, che ne facciano istanza, sia comunicato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni possono assistere il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti dell'Assemblea stessa, il Consiglio di Amministrazione e altre figure necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea Generale secondo le seguenti disposizioni:

- 5 membri liberamente nominati;
- 1 membro nominato selezionato tra una rosa di non meno di 2 proposte formulate di concerto fra le Amministrazioni pub-

bliche aderenti al Tavolo di Rappresentanza Territoriale;

- 1 membro su indicazione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L'Assemblea Generale, e per essa il suo Presidente che in tal senso è stabilmente delegato ad agire disgiuntamente, al fine di ricevere le indicazioni sulla nomina dei Consiglieri da nominare sulla base delle proposte di cui al precedente paragrafo, assegna al Tavolo di Rappresentanza Territoriale ed alla Compagnia di San Paolo, congruo termine, non inferiore a giorni 20, per la formulazione delle rispettive indicazioni.

Ove tali indicazioni non vengano espresse, anche per mancata istituzione o impossibilità di funzionamento del Tavolo di Rappresentanza Territoriale, nel termine assegnato, l'Assemblea Generale, al fine di completare la composizione del Consiglio di Amministrazione, è libera di nominare senza alcun vincolo un numero di Consiglieri superiori a cinque.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea Generale senza vincolo di mandato.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono temporaneamente cooptati dal Consiglio di Amministrazione. I membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato ricoperto dal Consigliere dimesso o cessato ove l'Assemblea Generale ne deliberi la ratifica o non assuma alcuna diversa deliberazione in merito.

Nell'assumere deliberazioni di ratifica o di sostituzione l'Assemblea Generale adotta i criteri di scelta applicabili in caso di nomina di un nuovo Consiglio sopra indicati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Articolo 11 – Compiti e Poteri del Consiglio di Amministrazione:

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio, a titolo indicativo e non esaustivo:

- nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente e un Presidente Onorario della Fondazione;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione, ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio, assume e licenzia personale dipendente, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale.

- redige, se lo ritiene opportuno o se richiesto dall'Assemblea Generale, il bilancio preventivo annuale
- redige il progetto di bilancio consuntivo annuale che, accompagnato da una relazione sulla gestione, è sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- predispone, ove prescritto o ritenuto semplicemente opportuno, il bilancio sociale, contenente l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- delibera l'ammissione degli Aderenti e propone all'Assemblea Generale la nomina dei Sostenitori onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
- approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea Generale;
- istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e/o Esecutivo o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento e nominandone i componenti e il presidente;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente;
- può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.

Articolo 12 – Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e al Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall'Autorità di vigilanza.

Alle riunioni partecipa il Revisore.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale. I verbali sono riportati su apposito libro tenuto a cura del Presidente

Articolo 13 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure ove precedentemente autorizzato dal Consiglio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti, se nominato, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 14 - Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni.

Articolo 15 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovrintende all'organizzazio-

ne e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.

Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea Generale fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore, salvo quanto di seguito disposto, esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

Articolo 17 - Comitati e Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.

I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti a condizione che abbiano un legame con la missione della Fondazione. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

E' altresì istituito il Tavolo di Rappresentanza Territoriale composto da un rappresentante per ognuno dei Comuni del Chierese che intendano cooperare, collaborare, promuovere e interagire con la Fondazione.

Il funzionamento del Tavolo, ed i comuni che si intendono compresi nell'area chierese, è stabilito con apposito regolamento interno approvato a cura del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento potrà prevedere disposizioni che attribuiscono al tavolo territoriale stesso facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione opportune sue modifiche.

Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale propone un (1) membro del Consiglio di Amministrazione, indicando una rosa di almeno due nomi da sottoporre all'Assemblea Generale, formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulla stesura delle linee guida annuali.

Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale è convocato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 18 - Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quan-

to previsto all'articolo 15) per la figura del Segretario Generale e dall'articolo 9) per l'incarico al Revisore Unico

Articolo 19 - Esercizi e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione forma il progetto del bilancio d'esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull'attività svolta. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione del Revisore, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro il medesimo termine sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale il Bilancio sociale, ove redatto volontariamente o per obbligo di legge.

Per particolari esigenze, accertate dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio può essere approvato dall'Assemblea Generale entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in ogni caso in termine utile per il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20 - Avanzi di gestione; operazioni vietate

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017 s.m.i..

Articolo 21 - Ordinamento, gestione e contabilità

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione sono disciplinati dal D.Lgs 117/2017 e da norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione che, sempre sotto l'osservanza di tale normativa, potranno disciplinare anche le attribuzioni degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori.

Articolo 22 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi, salvo il disposto dell'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio.

In tali ipotesi, l'Assemblea Generale, con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre persone giuridiche che perseguano finalità analoghe e/o, comunque, a fini di pubblica utilità, in conformità e sotto l'osservanza, in ogni caso, a quanto specificamente disposto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs 117/2017 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile e le relative disposizioni di at-

tuazione.

BEATRICE VERRI

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritta dottoressa Emanuela LAZZERINI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 0E80 vigente fino alle ore 09:37:33 del 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero quattordici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì 14 luglio 2022 , nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Emanuela LAZZERINI